

L'anno 2024 addì 3 del mese di gennaio con questa scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge

TRA

Il Comune di Codigoro (FE) con sede in p.zza G. Matteotti n. 60, codice fiscale n. 00339040388, rappresentato dal Dirigente del Settore servizi di staff, ..., codice fiscale ..., il quale agisce in nome e per conto del Comune di Codigoro e dei Comuni di Fiscaglia, Goro, Lagosanto e Mesola in forza della Convenzione per la gestione associata del servizio informatico n. cron. 1458 del Comune di Codigoro

E

CADF S.p.A. con sede in Codigoro (FE) Via V. Alfieri n. 3, codice fiscale n. 01280290386, rappresentata da ..., codice fiscale il quale agisce in nome e per conto della Società CADF S.p.A. in seguito indicata come "Società"

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Oggetto della fornitura è il servizio di presidio operativo per l'erogazione di assistenza, manutenzione, gestione e sviluppo dei sistemi informativi dei Comuni di Codigoro, Fiscaglia, Goro, Lagosanto e Mesola - (nel seguito "i Comuni associati" o "i Comuni") erogato per tramite di risorse professionali con elevate capacità tecniche (sulle architetture specifiche oggetto della presente iniziativa) e professionali quali prontezza, precisione, affidabilità, competenza e perfetta conoscenza della documentazione contrattuale. Nello specifico, il profilo professionale richiesto è compatibile con quello del "*Technical Specialist*": figura specializzata e con esperienza in diversi ambiti tecnologici, che opera con autonomia nella gestione ed evoluzione del Sistema Informativo; può corrispondere alla tradizionale figura di specialista di tecnologia/prodotto. Le attività da svolgere comprendono: 1. assistenza sistemistica e manutenzione dell'hardware e delle reti esistenti. Il servizio di manutenzione

sulle componenti hardware ha lo scopo di garantire il corretto funzionamento delle stesse e, nel caso di guasti o malfunzionamenti, di ripristinare le apparecchiature per riportarle a condizione di efficienza. Il servizio deve essere effettuato, per tutta la durata del contratto, su tutte le apparecchiature dei Comuni in garanzia e non in garanzia. Relativamente alle postazioni di lavoro di proprietà dei Comuni, è compito dei tecnici della Società l'individuazione, l'analisi per la risoluzione di guasti e malfunzionamenti hardware, comunicando quanto necessario acquistare. Relativamente al materiale hardware a noleggio, è compito dei tecnici l'individuazione e l'analisi di guasti e malfunzionamenti, la gestione dei rapporti con i fornitori hardware titolari di contratto di manutenzione per la riparazione o la sostituzione delle apparecchiature guaste (apertura ticket, assistenza in fase di intervento, collaudo e feedback post-installazione). Relativamente alle apparecchiature server, è compito dei tecnici l'individuazione e l'analisi di eventuali problematiche ed eventualmente la risoluzione diretta nei casi più semplici (sostituzione di un disco a caldo, sostituzione di un alimentatore, ecc...) oppure la gestione del rapporto con il fornitore (apertura ticket, assistenza in fase di intervento, collaudo e feedback post-installazione). Individuazione, analisi e risoluzione in autonomia o gestendo il rapporto con il fornitore di problematiche relative alle reti locali e geografiche: guasti e malfunzionamenti di apparecchiature, conflitti, errori di configurazione, ecc... 2. assistenza al software di base. Individuazione, analisi e risoluzione di problematiche relative al software di base (correzione di configurazioni, reinstallazione, ecc...). 3. *helpdesk* utenti. Organizzazione, in ogni Comune, di un servizio di *helpdesk* per la risposta alle chiamate in assistenza: gestione e tracciamento del ticket, risoluzione delle problematiche sollevate, risposta, gestione del feedback post-risoluzione, gestione delle priorità e delle urgenze nell'ambito del singolo Comune e tra più Comuni. Affiancamento agli utenti per un migliore utilizzo del software di base: tipici dell'automazione d'ufficio. 4. amministrazione dei sistemi. E' compito dei tecnici assicurare la funzionalità dei sistemi monitorando lo stato dell'hardware e del software, la corretta configurazione, la riuscita dei backup, la funzionalità delle procedure di continuità operativa e *disaster recovery*, la presenza di eventuale

malware, il corretto utilizzo dei sistemi da parte degli utenti secondo le *policy* di sicurezza adottate dai Comuni. All'occorrenza esegue installazioni di nuove postazioni e/o di software specifico, configurazioni di periferiche *standalone* e in rete. 5. assistenza al software gestionale. I tecnici della società operano con un ruolo di facilitatori nei rapporti con i fornitori del software gestionale. In particolare in caso di guasti e malfunzionamenti gestiscono le richieste di assistenza fungendo da interfaccia tra il fornitore e l'utente finale per favorire la comunicazione ed una più veloce risoluzione delle problematiche. I Comuni possono fornire ai tecnici sessioni di formazione sul software da parte delle Ditte fornitrici in modo tale da permettere la risoluzione in modo autonomo delle problematiche più semplici, di gestire l'installazione e configurazione degli applicativi ed i relativi aggiornamenti. I tecnici possono partecipare ad eventuali corsi di formazione e/o di aggiornamento sul software erogati dai fornitori agli utenti finali in modo tale che possano, a loro volta, erogare la stessa formazione ad altri utenti. Assistenza agli utenti per eventuali attività particolari quali: estrazioni dati dai database, integrazione con altri sistemi, ecc... 6. sicurezza. I tecnici gestiscono tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza dei sistemi: monitoraggio costante per prevenire la presenza di software dannoso, attacchi o intrusioni nella rete dati, configurazioni sicure dei sistemi, verifica delle vulnerabilità, applicazione delle misure minime di sicurezza e delle *policy* adottate dagli enti, ecc... Se richiesto, effettuano formazione agli utenti in tema di sicurezza. In caso di necessità di configurazione, su richiesta dei Comuni, dell'apparato firewall as-a-service, gestito dalla società Lepida S.c.p.A., i Comuni associati garantiranno sessioni di formazione specifica con il fornitore del servizio firewall ai tecnici della Società, al fine di poter svolgere correttamente le operazioni richieste. 7. sviluppo software. Ai tecnici può essere richiesto lo sviluppo di semplici applicativi che possano risolvere problematiche d'ufficio e *datawarehouse* dei dati contenuti nelle basi dati dei programmi gestionali (estrazione e join di tabelle, analisi dei dati, reportistica di anomalie e disallineamenti, ecc...). 8. sistemi Informativi Territoriali. Affiancamento agli utenti nella gestione e produzione di semplici tematismi cartografici (numeri civici, reticolo stradale, lampioni, reti tecnologiche, ecc...). 9.

formazione. Formazione continua degli utenti sull'utilizzo dei personal computer, del software di base e dei software gestionali secondo quanto previsto al precedente punto "Assistenza al software gestionale". 10. sviluppo web. I tecnici, dopo opportuna formazione, provvedono alla realizzazione e manutenzione di pagine web utilizzando le piattaforme di gestione dei contenuti in uso presso i Comuni. 11. progettazione e consulenza. Analisi e progettazione dell'implementazione di nuovi sistemi informativi ed integrazione con quelli esistenti, raccolta di esigenze e pianificazione degli acquisti hardware e software, individuando le migliori soluzioni presenti sul mercato; gestione dei rapporti con i fornitori hardware e software; supporto specialistico su tematiche afferenti ad esigenze specifiche dei Comuni in ambito ICT (ad esempio individuazione di strumenti tecnologici innovativi a supporto dei processi amministrativi; individuazione dei requisiti dell'utente propedeutici alla realizzazione di un nuovo progetto; predisposizione di prospetti di sintesi, realizzazione di analisi specifiche, valutazione dell'impatto dei cambiamenti normativi sul sistema informativo, ecc.). Oltre al servizio di presidio operativo la Società dovrà inoltre erogare n. 25 giornate del servizio specialistico compatibile con quello del Project Management.

Articolo 2 - Organizzazione del servizio

Il Comune di Codigoro, in virtù della Convenzione per la gestione associata del servizio informatico nomina un referente contrattuale che assume la figura di Coordinatore delle attività ed un referente delle attività per ciascuno dei Comuni associati. Il gruppo di lavoro così formato ha il compito di: lavorare in stretto contatto con il referente della Società; verificare che gli obiettivi e i requisiti richiesti siano correttamente articolati e recepiti dalla Società; garantire la corretta applicazione ed esecuzione del contratto ottimizzando il valore di quanto definito nel contratto stesso. La società garantisce un'adeguata struttura organizzativa che collabora con quella dei Comuni per: garantire che l'erogazione dei servizi sia di alta qualità e congruente con le necessità di ciascun Comune; notificare tempestivamente potenziali interruzioni e/o degradi dei livelli di servizio; suggerire e mettere in opera le procedure più idonee a minimizzare gli impatti sui Comuni; suggerire azioni e/o raccoman-

dazioni volte a migliorare la funzionalità dei servizi sopra richiesti ed erogati; contribuire significativamente agli obiettivi dei Comuni; supportare ogni cambiamento proposto. La Società mette a disposizione un Responsabile unico della fornitura per la gestione commerciale ed operativa del contratto che rappresenta la Società in tutte le questioni relative all'esecuzione del servizio. Il Responsabile unico della fornitura opera in collaborazione con il Coordinatore ed il gruppo di lavoro sopra indicato per la supervisione dei servizi forniti. Tale figura di contatto ha le seguenti responsabilità: essere l'interfaccia commerciale e tecnica della Società per i Comuni; verificare lo stato dell'erogazione dei servizi nonché della relazione con i Comuni e partecipare ad eventuali incontri; garantire l'operatività del servizio in modo congruente con quanto definito nel contratto ed in un'ottica di miglioramento continuo; proporre e giustificare, in termini benefici, tempi e rischi le soluzioni per il miglioramento continuo; farsi parte diligente e cooperare nella risoluzione di conflitti o problemi che potrebbero sorgere durante lo svolgimento del contratto, sia con i Comuni che nell'ambito della propria organizzazione; coordinare, con funzioni di leader, i tecnici che forniscono il servizio; verificare e controllare continuamente e sistematicamente i livelli di servizio e la qualità del servizio erogato; analizzare il grado di soddisfazione del cliente e proporre soluzioni per il miglioramento continuo dello stesso; attivarsi per fornire eventuali giustificazioni del proprio operato in caso di mancato raggiungimento degli scopi/obiettivi/livelli di servizio; fornire informazioni accurate e attendibili per la gestione amministrativa e contabile del contratto; garantire la reperibilità telefonica in orario di lavoro. Il personale impiegato, nel caso di interventi presso le sedi dei Comuni, deve essere munito di idoneo tesserino di riconoscimento (ai sensi degli Art. 18 comma 1 lett. u – Art. 20 comma 3 - Art. 21 comma 1 lett. C – Art. 26 comma 8 del D. Lgs 81/08) contenente le generalità del lavoratore, la fotografia, l'indicazione del datore di lavoro. Tale tesserino consente l'accesso alle sedi dei Comuni. Per ragioni di sicurezza, e per poter espletare opportuni controlli, il personale è tenuto ad appendere il suddetto tesserino ai propri abiti in modo visibile. E' facoltà dei Comuni chiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di personale che per seri motivi non risulti idoneo all'espleta-

mento dei servizi e la sostituzione di personale della Società in caso di inadeguatezza professionale o in caso di ripetuti comportamenti e atteggiamenti non conformi e consoni all'ambiente di lavoro. Ogni e qualsiasi onere relativo o connesso al raggiungimento delle sedi comunali per gli interventi o di spostamenti tra le stesse è da considerarsi a totale carico della Società e da intendersi compreso nel costo del servizio.

Articolo 3 - Orario, luogo di lavoro e modalità di richiesta assistenza

I servizi di presidio operativo, oggetto della fornitura, prevedono comunemente che le risorse professionali della Società risiedano fisicamente presso le sedi dei Comuni associati. È tuttavia possibile che, per ragioni di natura organizzativa o contingente, le risorse del Fornitore operino in modalità remota. In tali circostanze, le risorse della Società potranno operare eventualmente attraverso la sede della Società stessa, oppure mediante puntuali collegamenti VPN predisposti ad hoc dai Comuni. Va tuttavia precisato che le risorse della Società eventualmente operanti in modalità remota sono comunque dedicate al servizio dell'Amministrazione come se fossero on-site, nel senso che l'Amministrazione ha diritto alla completa disponibilità delle risorse stesse nell'arco della durata giornaliera di erogazione dei servizi, indipendentemente dal fatto che i servizi siano erogati on-site o tramite collegamento remoto. I corrispettivi previsti per l'erogazione dei suddetti servizi rimangono comunque invariati, non essendo prevista differenza di costi in funzione delle diverse modalità operative (on-site o remoto). Il servizio di presidio operativo è finalizzato alla costituzione di un team dedicato che operi continuativamente per i Comuni. Il servizio, erogato in modalità continuativa, è remunerato a canone. La metrica considerata è il canone/anno per FTE, laddove per FTE (Full Time Equivalent) si intende la copertura del servizio di una risorsa professionale per 8 ore lavorative al giorno e per almeno 200 giorni lavorativi all'anno, con inoltre una copertura settimanale di max 40 ore lavorative. Il servizio deve garantire la copertura per almeno 200 giorni/anno per singola risorsa. Sono inoltre ammesse brevi assenze non pianificate per malattia o altre cause di forza maggiore, con l'obbligo per il Fornitore di avvisare l'Amministrazione entro il primo giorno di assen-

za. In caso di assenza non pianificata che si protragga per più di cinque giorni lavorativi, il Fornitore deve inoltre garantire, entro il sesto giorno di assenza, la sostituzione temporanea della risorsa con altra equivalente, salvo diversi accordi con l'Amministrazione. Le attività di presidio sono svolte in un orario di servizio più o meno esteso nell'ambito della giornata lavorativa, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì ed eventualmente anche di sabato mattina, in base alle esigenze di copertura del presidio dei Comuni. I Comuni concordano con la Società in dettaglio, mediante comunicazioni di fabbisogno, i giorni della settimana e le fasce orarie giornaliere previste per la copertura del presidio.

Il Servizio oggetto del presente contratto prevede l'erogazione di n. 3 FTE di profilo professionale compatibile con quello del "Technical Specialist", per un monte di 4.800 ore totali a disposizione dei Comuni. Le FTE saranno così ripartite tra i Comuni stessi: Codigoro 1,2 FTE – 1920 ore, Fiscaglia 0,66 FTE – 1056 ore, Goro 0,3 FTE - 480 ore, Lagosanto 0,3 FTE - 480 ore, Mesola 0,54 FTE - 864 ore. I Comuni potranno richiedere alla Società la presenza dei tecnici presso le proprie sedi per un numero di ore settimanali configurato di massima come segue: Codigoro 36 ore / settimana, Fiscaglia 18 ore / settimana, Goro 6 ore / settimana, Lagosanto 6 ore / settimana, Mesola 12 ore / settimana, fermo restando l'utilizzo del monte ore totale a disposizione di ogni Ente, come sopra riportato. Il servizio di presidio operativo non è erogato nelle ore notturne, la domenica e nei giorni festivi; in tali periodi (ad esempio durante consultazioni elettorali) le eventuali esigenze operative dovranno essere affrontate attivando servizi aggiuntivi di Reperibilità e/o di Intervento fuori orario, previo accordo con la Società.

In fase di esecuzione contrattuale i Comuni potranno rivedere la ripartizione tra essi delle n. 3 FTE, effettuando periodicamente una verifica degli effort richiesti a fronte di variazioni del contesto tecnologico e/o organizzativo di erogazione del servizio stesso. Potrà inoltre richiedere al Fornitore un aumento del numero di FTE e/o modifica del mix di risorse impiegate. Di conseguenza, l'Amministrazione potrà adeguare gli importi da corrispondere al Fornitore alla effettiva composizione del

team di presidio.

E' prevista inoltre l'erogazione di n. 25 giornate di servizio specialistico compatibile con quello del Project Management per l'organizzazione del servizio.

Le richieste di assistenza sono formalizzate dal personale dei Comuni al supporto tecnico della Società tramite un punto di contatto multicanale: 1. numero telefonico unico e dedicato: la Società mette a disposizione dei Comuni un servizio di centralino con numero telefonico unico, l'utente contatta il numero ed espone la problematica che viene tradotta dagli operatori del servizio in una richiesta di assistenza. In caso di indisponibilità dei canali di assistenza ordinari, la Società metterà a disposizione un "*numero di emergenza*", attivo dal Lunedì al Venerdì durante gli orari di servizio degli Enti, contattabile dagli utenti in caso di interventi urgenti e/o bloccanti, fermo specificando che non si tratta di un servizio di reperibilità. Portale: tramite collegamento ad apposito sito web della Società è garantita la possibilità di inviare richieste di assistenza. La richiesta di assistenza pervenuta in una delle modalità sopra descritte viene smistata in tempo reale alla persona o al gruppo del supporto tecnico dell'Azienda; le richieste sono evase secondo l'ordine cronologico di chiamata e della priorità della richiesta. Il personale del supporto tecnico procede a rispondere alla richiesta di assistenza utilizzando il mezzo che ritiene più opportuno in relazione alla tipologia di richiesta: assistenza telefonica - l'assistenza si svolge sotto forma di conversazione telefonica e viene utilizzata per le attività atte a risolvere contingenti e circoscritti problemi di carattere sistemistico e applicativo, risolvibili in pochi minuti; collegamento telematico - l'assistenza si svolge tramite un collegamento telematico diretto ai sistemi dei Comuni; via posta elettronica - laddove possibile, i tecnici provvedono ad inviare la risposta utilizzando l'indirizzo mail appositamente indicato dai Comuni; intervento del tecnico in presenza, presso le sedi dei Comuni, quando necessario.

Le sedi dei Comuni presso le quali possono essere richiesti interventi in presenza sono le seguenti: Comune di Codigoro - Municipio (Piazza Matteotti, 60 – Codigoro), Biblioteca Comunale (Via Cavallotti, 27 - Codigoro), Istituto comprensivo di Codigoro (Via Massarenti, 7 - Codigoro e Loc.

Pontelangorino Centro, 88 – Codigoro), Sede Universitaria di Codigoro (Viale della Resistenza 3/B – Codigoro), Centro operativo comunale (Loc. I Maggio, Codigoro), IAT di Pomposa (Loc. Pomposa Centro, Codigoro). Comune di Fiscaglia - Municipio (Piazza Garibaldi, 1 - Località Massa Fiscaglia), Biblioteca Comunale (Via Castello, 18 Località Massa Fiscaglia), Centro Operativo (Via Castagnina – Località Massa Fiscaglia), Municipio (Piazza Repubblica, 1 - Località Migliarino), Biblioteca Comunale (Via G. Matteotti, 11 – Località Migliarino) Municipio (Piazza XXV Aprile, 8 - Località Migliaro), Polizia Municipale (Via Ludovico Ariosto, 69 - Località Migliaro), Biblioteca Comunale (Via Nuova, 6 - Località Migliaro); Comune di Goro - Municipio (Piazza Dante Alighieri, 19 – Goro), Biblioteca Comunale (Via Cesare Battisti, 74 – Goro); Comune di Lagosanto - Municipio (Piazza I Maggio, 1 – Lagosanto), Polizia Municipale (Via Pomposa, 46 – Lagosanto), Biblioteca Comunale (Via Roma, 19 – Lagosanto); Comune di Mesola - Municipio (Viale Roma, 2 – Mesola), Biblioteca Comunale (Via Mazzini, 16 – Mesola).

Ognuno dei Comuni associati fornisce alla Società, per l'espletamento del servizio oggetto dell'affidamento, un locale idoneo nel suo stato attuale e gratuitamente, uno o più armadi ed un collegamento alla rete locale comunale al fine di costituire una postazione di lavoro adeguata allo svolgimento del servizio. L'affidamento in uso dei locali e delle attrezzature conferite è meramente strumentale all'esercizio delle attività oggetto del presente affidamento e pertanto non si pongono le basi per l'instaurazione di un rapporto giuridico che si espliciti in un contratto avente ad oggetto l'uso di parte dell'immobile o l'utilizzo delle attrezzature. Detto affidamento è coerente allo scopo di soddisfare il solo interesse dei Comuni presso cui viene eseguito il servizio. In osservanza delle norme di sicurezza della rete adottate dai Comuni, le attività di teleassistenza o gli interventi da remoto sono autorizzati con le modalità indicate dai Comuni e compatibilmente con i livelli di sicurezza correnti dell'infrastruttura della rete presso cui deve essere effettuato l'intervento.

Articolo 4 - Durata

Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione e si conclude il 31/12/2024. Se, per qualsiasi motivo

cessi l'efficacia del Contratto, la Società sarà tenuta a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.

Articolo 5 - Qualità e livelli minimi di servizio garantiti

La Società si impegna ad erogare i servizi nel rispetto degli indicatori sotto elencati, finalizzati a garantire la qualità di caratteristiche della fornitura, nonché, con la periodicità prevista dai diversi indicatori, opportuna reportistica atta ad individuare il rispetto dei livelli di servizio (SLA).

La programmazione e la rendicontazione delle attività nel corso della fornitura deve essere presentata entro le scadenze concordate tra le parti.

Parametro	Presa in carico	Risposta	Indice di base	N. errori tollerati
Assistenza e manutenzione Errori gravi: bloccano la regolare attività del sistema informativo	-4	8	Indice trimestrale ($\geq 95\%$ risposta nei tempi)	Indice mensile (≤ 1)
Assistenza e manutenzione Errori medi: Una funzione non opera correttamente, senza bloccare l'operatività del sistema informativo nel complesso	-8	16	Indice trimestrale ($\geq 95\%$ risposta nei tempi)	Indice mensile (≤ 2)
Assistenza e manutenzione Errori bassi: una funzionalità non opera del tutto correttamente ma l'impatto è poco rilevante	-12	48	Indice trimestrale ($\geq 95\%$ risposta nei tempi)	Indice mensile (≤ 3)
Attività di sviluppo, formazione, progettazione, consulenza	8	Da concordare di volta in volta	Indice trimestrale $R_{sc} = D_c - D_p \leq 3$ giorni nel $\leq 95\%$ dei casi dove $D_c =$ data di	Indice mensile (≤ 1)

		volta	effettiva consegna $D_p = data$ di consegna concordata	
--	--	-------	---	--

Le attività di gestione della richiesta vengono così definite: presa in carico - è espressa in ore lavorative dal momento della richiesta e si concretizza con l'avvenuto contatto fra il personale dei Comuni ed il servizio di supporto tecnico della Società; laddove il richiedente non fosse reperibile nel momento in cui viene contattato da parte del supporto tecnico, verrà inviata una comunicazione relativa al tentativo di contatto. Risposta - è espressa in ore lavorative dal momento della richiesta e consiste nella comunicazione di una diagnosi di massima e nell'esecuzione di una delle delle seguenti attività: risoluzione dell'anomalia; suggerimento di una azione alternativa per aggirare l'errore; eventuale previsione del tempo necessario per la soluzione del problema nel caso di malfunzionamenti le cui cause presentino caratteristiche di rilevante e comprovata complessità. La classificazione delle singole richieste di assistenza nell'ambito delle tipologie sopra individuate viene di volta in volta definita dal personale del supporto tecnico della Società e deve essere espressamente comunicata al Comune che l'ha formalizzata, al momento della presa in carico. Il Coordinatore del servizio o il referente del Comune possono richiedere la riclassificazione della richiesta in contraddittorio con la Società. La Società è tenuta a segnalare tempestivamente eventi particolari a lei non imputabili, né direttamente né indirettamente, che possano condizionare le tempistiche di svolgimento degli interventi e conseguentemente il mancato rispetto degli SLA, anche al fine di poter permettere un loro superamento o rimozione con l'intervento dei Comuni. Ad esempio: indisponibilità della rete Lepida o di risorse di elaborazione presso il datacenter di Lepida S.c.p.A., guasti imputabili di fornitori del software gestionale, guasti che per particolare complessità o dimensione non possano essere ragionevolmente risolti nei tempi previsti dallo SLA.

Articolo 6 - Condizioni della fornitura e responsabilità

Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto, nonché

ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. La Società garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, pena la risoluzione di diritto dello stesso. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente contratto. In ogni caso, la Società si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e la Società non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune di Codigoro assumendosene la medesima Società ogni relativa alea. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune di Codigoro ed i comuni associati da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. Le attività contrattuali da svolgersi nei locali dei Comuni associati, presso i quali verrà erogato il servizio, debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con il personale degli enti. La Società prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; la Società si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'ese-

cuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dagli enti e/o da terzi autorizzati. La Società si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere della Società verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. La Società si obbliga a consentire al Comune di Codigoro, in rappresentanza dei comuni associati, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. I Comuni associati sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Società nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale danno è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, i Comuni mettono a disposizione della Società il "Piano di sicurezza e valutazione dei rischi" relativo ad ogni edificio, che potrà essere consegnato in copia a richiesta della Società stessa. La Società è responsabile di eventuali danni arrecati ai Comuni nello svolgimento delle attività anche relativamente alla perdita o danneggiamento dei dati. Sarà pertanto cura della Società predisporre, ove necessario, le adeguate procedure di backup. Nell'eventualità che, a seguito di attività e per cause imputabili all'errato svolgimento del lavoro, fosse danneggiato il patrimonio di dati dei Comuni, sarà a totale carico della Società il recupero degli stessi entro i termini assegnati dai Comuni. Qualora fosse impossibile la ricostruzione completa dei dati, il Comune di Codigoro provvederà direttamente addebitandone l'importo alla Società.

Articolo 7 - Obbligazioni specifiche della Società

La Società si obbliga a prestare i servizi oggetto della fornitura alle condizioni e modalità stabilite nel presente Contratto per l'intero periodo di validità dello stesso. La Società si obbliga a: a) erogare i servizi oggetto della fornitura alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel presente contratto e nel capitolato, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione; b)

manlevare e tenere indenni i Comuni associati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire il monitoraggio della conformità dei servizi alle norme previste nel presente contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. La Società si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. La Società si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Articolo 9 - Sicurezza e riservatezza

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che tran-

sitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dei Comuni associati. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai paragrafi precedenti e risponde nei confronti dei Comuni per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. In caso di inosservanza degli obblighi descritti, il Comune di Codigoro ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che La Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Sarà possibile ogni operazione di *auditing* da parte del Comune di Codigoro attinente le procedure adottate dalla Società in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto. La Società non potrà conservare copia di dati dei Comuni associati, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli ai Comuni stessi.

Articolo 10 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

In esecuzione del presente Contratto, La Società effettua trattamento di dati personali di titolarità dei Comuni associati. In virtù di tale trattamento, le parti stipulano l'accordo allegato al presente Contratto sotto la lettera "A", al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile. La Società è, pertanto, designata dai Comuni associati quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, per il trattamento "INF-04 - Conduzione e manutenzione dei sistemi informativi gestionali", incluso nei

Registri dei trattamenti dei Comuni associati. La Società si obbliga a dare esecuzione al presente contratto conformemente a quanto previsto dall'accordo allegato. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Articolo 11 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti alla Società dal Comune di Codigoro, in rappresentanza dei Comuni associati, sono quantificati in euro 163.205,50 Iva compresa. I predetti corrispettivi si riferiscono alla prestazione dei servizi effettuata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Società dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico la Società di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti

La Società si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dal Comune di Codigoro in favore della Società, sulla base delle fatture emesse da quest'ultima conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto. Ciascuna fattura emessa dalla Società deve indicare il riferimento al presente Contratto e deve essere intestata ed inviata al Comune di Codigoro. Il Comune di Codigoro effettuerà i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. I termini di cui sopra decorrono dalla data di ricevimento della fattura, riscontrata regolare. Il riscontro e l'eventuale contestazione sono effettuati entro 15 giorni dal ricevimento della fattura. Resta tuttavia espressamente inteso che in

nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Società può sospendere la prestazione e, comunque, lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto. Qualora la Società si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto può essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC da parte del Comune di Codigoro in rappresentanza dei comuni associati. I pagamenti verranno effettuati previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni del presente Contratto. In corso di esecuzione il Comune di Codigoro effettuerà la verifica di conformità diretta ad accertare la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel Contratto medesimo.

Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari – esclusione

Al presente Contratto non si applicano le disposizioni della Legge n. 136/2010 trattandosi di affidamento effettuato a favore di società partecipata secondo il modello dell'*in-house providing*, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà, così come previsto al punto 2.5 della delibera ANAC 556 del 31/05/2017.

Articolo 14 - Inadempienze e penalità

La società dovrà garantire l'esecuzione degli interventi entro i termini stabiliti dal presente Contratto. Sono considerati inadempimenti: la mancata comunicazione, in coincidenza della richiesta, dell'impossibilità di eseguire interventi per cause non imputabili alla Società o ai Comuni, fatti salvi i casi di forza maggiore; la ritardata esecuzione dell'intervento a causa della mancanza di adeguata strumentazione; il superamento dei tempi di intervento in assenza di impedimenti oggettivi o imputabili ai Comuni o ad altri soggetti; mancato rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e 8 del presente Contratto in merito al personale impiegato. In generale, le modalità di contestazione ed accertamento degli inadempimenti saranno gestite previa contestazione scritta dell'addebito, inviata a mezzo PEC dal Comune di Codigoro, e valutazione delle contro-deduzioni addotte dalla Società e da questa comunicate al Comune di Codigoro nel termine massimo di 30 giorni naturali consecutivi

dal ricevimento della stessa contestazione. In assenza di deduzioni nel termine sopra indicato le contestazioni si intenderanno accettate. In caso di reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dal presente Contratto, il Comune di Codigoro si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Articolo 15 - Risoluzione

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di servizio, il Comune di Codigoro potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società a mezzo PEC il Contratto nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili alla Società, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale nel corso di un anno; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'Articolo 17 ("Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa"); d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui, intentate contro i Comuni associati, ai sensi dell'Articolo 20 ("Brevetti industriali e diritti d'autore"); e) nei casi di cui all'articolo 18 "Divieto di Subappalto". In caso di inadempimento della Società anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dal Comune di Codigoro per porre fine all'inadempimento, lo stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 16 - Recesso

Il Comune di Codigoro ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società a mezzo PEC. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 1. qualora sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'inde-

bitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società; 2. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. qualora la Società perda i requisiti previsti per l'affidamento *in-house providing*. Dalla data di efficacia del recesso, la Società deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per i Comuni associati. In caso di recesso, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.. Nel caso uno o più Comuni recedano dalla gestione associata del servizio informatico i Comuni recedenti subentrano nel contratto per la quota del servizio imputabile ai Comuni recedenti così come previsto dall'art. 5 della Convenzione per la gestione associata del servizio.

Articolo 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della Società stessa quanto dei comuni e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. La Società, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio dei Comuni facenti parte dell'Associazione e dei terzi, per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Società in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui presente atto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della poliz-

za assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, pertanto, qualora la Società non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 18 - Divieto di subappalto

Trattandosi di affidamento *in-house* è fatto divieto alla Società di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

E' fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse. E' fatto assoluto divieto alla Società di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte del Comune di Codigoro.

Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore

La Società assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dei Comuni associati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su servizi acquisiti, la Società si obbliga a manlevare e tenere indenne i Comuni associati assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico degli stessi comuni. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dei Comuni associati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, il Comune di Codigoro ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 21 - Referente del servizio

Con la stipula del presente Contratto la Società individua nel Sig. Marco Piva il Referente del servizio. I dati di contatto del Referente del servizio sono: numero telefonico 0533 725333, indirizzo e-

mail marco.piva@deltawebferrara.it e info@deltawebferrara.it. Il Comune di Codigoro, in rappresentanza dei Comuni associati, individua quale referente, il Responsabile dell'Ufficio di coordinamento informatico di cui all'art. 6 della convenzione per la gestione associata del servizio.

Articolo 22 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Società e il Comune di Codigoro, è competente in via esclusiva il Foro di Ferrara.

Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata. Sono a carico della Società tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelle che fanno carico al Comune. La Società dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, pertanto il Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. L'imposta di bollo è stata assolta tramite pagamento dell'importo di euro 40,00 tramite modello F24Elide da parte della Società.

Articolo 24 - Controllo analogo sul servizio e verifiche sull'esecuzione del contratto

La Società si obbliga a consentire al Comune di Codigoro, in nome e per conto dei comuni associati, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune di Codigoro.

Articolo 25 - Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 3 del Codice di comportamento del Comune di Codigoro vigente, la Società e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si

impegnano, pena la risoluzione del Contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

Articolo 26 - Patto d'integrità

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 bis del D.Lgs. 159/2011 la Società si impegna a sottoscrivere il patto di integrità, pena la risoluzione del Contratto.

Articolo 27 - Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Comune di Codigoro non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente contratto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto con modalità di firma digitale del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).

Per il Comune di Codigoro

...

(firmato digitalmente)

Per CADF S.p.A.

...

(firmato digitalmente)

ALLEGATO A

Il presente accordo allegato "A" costituisce parte integrante del contratto sottoscritto tra il Comune di Codigoro e la Società, designata Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Premesse

Il presente accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dal glossario.

Le Parti convengono quanto segue:

Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente

Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i dati personali che tratta per conto dell'Ente, così come individuati all'interno dell'art. 10 del contratto sottoscritto, garantisce che: tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente; non trasferisce i dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo; non tratta o utilizza i dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie; prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di normativa applicabile.

Al fine di garantire all'Ente la possibilità di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare: procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali; procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato; procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente; procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali. Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma. Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che il Comune di Codigoro intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le misure di sicurezza

Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati. Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto. Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema. L'Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema". Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Tito-

lare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema. Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid con la circolare n. 2/2017. Il Responsabile del trattamento, assicurando la massima cooperazione ed assistenza, dovrà consentire al Comune di Codigoro di adottare ed implementare tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati. Dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti – Designazione

Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto del Comune di Codigoro. Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione. Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione del Comune di Codigoro ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente accordo. Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente accordo. In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

Il Comune di Codigoro non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

Cancellazione dei dati personali

Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

Audit

Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Ente. Il Responsabile del trattamento consente, pertanto, all'Ente l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub-Responsabile, ai computer e altri sistemi informativi,

ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile del trattamento, e/o i suoi Sub-Responsabili, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo accordo. L'Ente può esperire specifici audit anche richiedendo al Responsabile del trattamento di attestare la conformità della propria organizzazione agli oneri di cui alla normativa applicabile e al presente accordo. L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali. Il rifiuto del Responsabile del trattamento di consentire l'audit all'Ente comporta la risoluzione del contratto.

Indagini dell'Autorità e reclami

Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi Sub-Responsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi: a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine; b) istanza ricevuta da soggetti interessati. Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento e nei limiti di cui al perimetro delle attività affidate, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri Sub-Responsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a: a) descrivere la natura della violazione dei dati personali; b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo

di registrazioni dei dati personali in questione; c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach; d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali; e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

Responsabilità e manleve

Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente accordo. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 commi 4 e 5, l'Ente può risolvere il Contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo. A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile del trattamento: avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del reclamo; non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente; non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente; fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia.

“Dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation), direttamente applicabile dal 25 maggio 2018.

“Normativa applicabile”: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento.

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la

distruzione.

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.